

Approvato in Assemblea Straordinaria del 18 ottobre 2020

**STATUTO
DELLA**

Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap Lazio – APS

Sede legale: Roma, via Giuseppe Cerbara, 20 - 00147

Articolo 1. COSTITUZIONE

È costituita la Federazione Regionale per il Superamento dell'Handicap - Lazio, Associazione di Promozione Sociale, la cui sigla è FISH Lazio – APS, nel presente Statuto denominata solamente FISH Lazio.

All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, facendo acquisire alla stessa la veste di Ente del Terzo Settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "FISH Lazio APS", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

In virtù dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

Sino alla decorrenza di cui all'articolo 104 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 la Federazione mantiene la qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, e continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 26 del presente statuto, quale peculiare segno distintivo in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

La Federazione è apartitica e aconfessionale con sede legale in Roma.

La sede legale può essere spostata in altra città della Regione solo con delibera congressuale.

La Giunta Regionale può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede legale, senza che ciò comporti modifiche allo statuto. La Giunta Regionale può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

La Federazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi della Federazione.

La FISH Lazio è componente della FISH (Ente del Terzo Settore di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117) e ne condivide lo Statuto.

Articolo 2. SCOPI, FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore e nel pieno rispetto e dignità degli associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione opera nell'ambito della Regione Lazio quale federazione di Associazioni di persone con disabilità e loro familiari che si riconoscono negli scopi del presente statuto e che operano per la cultura della pace e la promozione dei diritti umani, affinché:

a) si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;

b) si tenda al maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi, come definite dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD);

c) si svolga capillarmente in ambito sanitario, sociale, educativo e formativo un'azione di controllo qualitativo e quantitativo di tutti i servizi alle persone con disabilità forniti da Enti pubblici o privati svolgendo azioni che prevenivano la disabilità, il suo aggravamento o l'insorgenza di disabilità aggiuntive in ogni settore sociale e produttivo, favorendo la ricerca scientifica e tecnologica. Si promuova il riconoscimento e la tutela del lavoro di cura e del ruolo educativo dei familiari e/o caregiver delle persone con disabilità.;

d) si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con o senza disabilità, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza con particolare attenzione alle bambine e alle donne con disabilità;

- e) si promuova l'adeguamento delle normative regionali, nazionali, europee ed internazionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- f) Si elaborino e proponano provvedimenti in favore di persone con disabilità non autosufficienti o in condizioni di particolari gravità, così come definite dal III comma dell'art.3 della legge 104/92 al fine di sostenere le loro famiglie e di consentire soluzioni a dimensione familiare e non istituzionalizzanti, in particolare quando venissero meno il loro familiari e/o i caregiver.
- g) Si offra informazione, consulenza alla pari, advocacy, peer support, empowerment e sostegno di altra natura a persone con grave disabilità, familiari/caregiver, ad organizzazioni di e con persone con disabilità e famigliari, al fine di stimolarne l'autonoma organizzazione sul territorio e l'azione condivisa.
- h) Si promuova nella fase di costituzione, le FISH Provinciali per favorire la loro soggettività territoriale e sostenerle nei processi organizzativi, affinché possano svolgere nel pieno delle loro capacità e competenze, azioni politiche e sociali finalizzate a diffondere la cultura per il superamento dell'handicap, la tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità e dei loro familiari e il sostegno alle associazioni di e con persone con disabilità del territorio di appartenenza.
- i) Venga stimolata la creazione di nuovi servizi sociosanitari e riabilitativi da istituire in applicazione di leggi comunitarie, nazionali e regionali;
- l) vengano attivati spazi di confronto presso gli organi di Governo regionale, provinciale e comunale, nonché presso tutti gli enti di autogoverno locale per la corretta applicazione di tutte le leggi vigenti in materia di disabilità, mettendo in atto strumenti di stimolo e di controllo democratico. Allo stesso modo la Federazione si impegna a rapportarsi a servizi pubblici, privati e del privato sociale erogati sul territorio in particolar modo per ciò che attiene i piani delle politiche sociali, operando perché essi siano funzionali ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- m) vengano attivate forme di collaborazione e partecipazione responsabile in tutti gli spazi e per tutte le modalità e normative che in particolare regolano i rapporti delle Istituzioni pubbliche con gli Enti del Terzo Settore, favorendo la massima partecipazione possibile e operando perché essa venga ampliata. La FISH Lazio si impegna inoltre a promuovere incontri, forme di collaborazione e di scambio di esperienze e di competenze con Istituzioni, Enti o Aziende pubbliche e private afferenti ai settori di interesse delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
- n) Si promuova la cultura della legalità e azioni di contrasto alle organizzazioni criminali e ad ogni metodo mafioso, operando perché siano eliminate pratiche clientelari e rapporti di favore fra singoli, Istituzioni, apparati burocratici ed associazioni, diffondendo informazioni atte a prevenirle e denunciandone l'evenienza.
- o) Si promuova la dotazione e l'utilizzo di strumenti informativi affinché sia diffusa in regione una più capillare e precisa consapevolezza sul significato della condizione di disabilità ed una maggiore conoscenza dei modi che ne evitino la trasformazione in handicap.
- p) Venga favorita, attraverso incontri reciproci, scambi e visite di studio, la conoscenza e le relazioni fra le diverse associazioni operanti in regione, allo scopo di arricchirne e migliorarne le singole metodologie di intervento.
- q) Venga favorita la collaborazione con istituzioni pubbliche e private, anche non aderenti alla FISH, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione.

Tale finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale sono perseguite, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. w) del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale di cui all'art. 5, lett. d) del D.Lgs 117/2017, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) formazione universitaria e post-universitaria di cui all'art. 5, lett. g) del D.Lgs 117/2017;
- 4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5, lett. h) del D.Lgs 117/2017.

Nell'espletamento delle sopra dette attività di interesse generale, la FISH Lazio può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici e con privati, nei seguenti ambiti: sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle persone comunque socialmente emarginate.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli aderenti delle organizzazioni associate.

In base alle disposizioni di legge vigenti, la FISH Lazio:

- 1) non deve acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni, siano superiori al loro valore normale;

2) non deve corrispondere a soggetti diversi dalle banche od altri soggetti autorizzati per legge, interessi passivi su prestiti ad un tasso superiore al 4% rispetto al tasso ufficiale di sconto;

3) è vietato l'uso del logo e del nome della FISH per le competizioni elettorali.

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa FISH Nazionale, condividendone statuto, scopi, finalità e modalità operative.

Operativamente l'Associazione Regionale, nell'ambito delle finalità generali della FISH Nazionale, si propone:

a) la comune progettualità;

b) la circolazione dell'informazione;

c) la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione Italiana.

Articolo 3. SOCI DELLA FEDERAZIONE: AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE

La FISH Lazio è un unico soggetto, articolato a livello regionale, territoriale e provinciale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Alla FISH Lazio possono aderire gli Enti del Terzo Settore legalmente costituiti che, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione della Giunta regionale, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Sono soci della FISH Lazio:

a) gli Enti del Terzo Settore aventi sede nella Regione Lazio iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore che perseguono, senza scopo di lucro e con ordinamento democratico, le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;

b) Le organizzazioni aventi sede nella Regione Lazio, anche non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, che perseguono, senza scopo di lucro e con ordinamento democratico, le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;

c) le Federazioni provinciali, che aderiscono di diritto;

Specifiche particolari situazioni del territorio di riferimento, possono portare la FISH Lazio a far aderire ulteriori enti, in parziale deroga di quanto sopra, previa presentazione di specifica istanza motivata dell'ente che chiede di aderire ed acquisita dalla FISH Regionale la delibera del Consiglio Nazionale della FISH.

Il numero degli altri enti del Terzo settore o degli altri enti senza scopo di lucro associati alla FISH Lazio non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale Associate.

Partecipano inoltre alla vita della Federazione, con qualifica di uditori territoriali, quelle persone fisiche o gruppi informali territoriali che siano stati nominati in tale posizione dalla Giunta regionale, previa ratifica del Congresso Regionale, quando abbiano manifestato in modo significativo la volontà di contribuire alla mission e agli scopi previsti dal presente Statuto. Gli uditori territoriali, non avendo natura di aderenti, ma di promotori, non sono tenuti al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni del Congresso, cui possono partecipare con diritto di intervento. Tali nomine scadono con il mandato dell'organo che ne ha deliberato il riconoscimento.

Tutti gli Enti aderenti devono versare la quota annuale di iscrizione deliberata dal Congresso entro l'anno in corso, comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo; in mancanza di decisione congressuale si fa riferimento alla quota dell'anno precedente.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone espressa e motivata richiesta mediante lettera raccomandata o PEC al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Per aderire alla FISH Lazio gli aspiranti soci devono presentare apposita domanda alla Giunta Regionale, nella quale dichiarano di impegnarsi a condividere ed attuare la mission della FISH partecipando e sostenendo attivamente la stessa Federazione, nonché ad autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della rete associativa FISH e degli Enti ad essa aderenti presentando:

a) il nominativo di chi li rappresenta. Il rappresentante rimane tale fino a quando non verrà comunicata formalmente alla Giunta regionale la sua decadenza ed il nome del sostituto.

b) Statuto e Atto Costitutivo;

c) relazione sulle attività svolte relative alle tematiche della disabilità;

d) copia del verbale della riunione dell'organo statutario che delibera la richiesta di iscrizione ed il nome del rappresentante.

La Giunta Regionale entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La richiesta viene trasmessa al primo Congresso Ordinario per la ratifica dell'accoglimento o la discussione di eventuali ricorsi.

La delibera di accoglimento è comunicata all'ente interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa da parte dell'ente ammesso; contestualmente al pagamento, l'ente ammesso è iscritto nel

libro associati. Gli Enti aderenti devono in ogni caso indicare nei propri segni identificativi e distintivi di essere associati alla FISH Lazio.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come ente associato è comunicata con motivazione all'ente interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come aderente, l'ente interessato può chiedere che sulla domanda si pronuncino il primo Congresso utile.

Entro i successivi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, l'Organizzazione deve:

- a) versare la quota di iscrizione annuale deliberata dal Congresso;
- b) se associa altri Enti, fornire l'elenco dei propri enti aderenti, con le rispettive sedi legali, suddiviso per singola provincia.

L'elenco con il recapito e il nominativo del presidente e delle organizzazioni socie alla FISH Lazio deve essere sempre a disposizione di ciascuna organizzazione federata.

Gli aderenti cessano di appartenere alla FISH Lazio, con delibera della Giunta regionale da sottoporre alla ratifica del Congresso, per:

- a) recesso volontario;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno tre anni;
- c) perché agisce in contrasto con i principi, le finalità e gli impegni che sono alla base dell'attività per il superamento dell'handicap;
- d) scioglimento e liquidazione;
- e) inattività per tre anni consecutivi.

ART. 3 bis DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da 2 mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi associativi nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

In sede di Congresso elettivo ogni Ente associato iscritto nei libri sociali può presentare un solo candidato in ciascuna delle cariche sociali.

Le responsabilità politiche, finanziarie e giuridiche delle Enti associati non incidono sulla FISH regionale, in particolare la FISH Lazio non risponde delle obbligazioni degli Enti associati, neppure nel caso di gestione commissariale.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede sociale, previa richiesta motivata scritta inoltrata via PEC o raccomandata al Presidente regionale, in cui devono essere indicati quali documenti si richiede di esaminare. Il Presidente risponde entro 40 giorni dalla richiesta, programmando la consultazione presso la sede sociale, e motivando l'eventuale rigetto.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dalla Giunta regionale con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Comitato dei Garanti di cui all'art. 15 mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione e al Comitato dei Garanti.

NORMA TRANSITORIA APPENDICE ALL'ART. 3

Per i prossimi due trienni di attività seguente all'approvazione dello Statuto precedentemente vigente, (28 Giugno 2015) possono essere soci della FISH Lazio anche le associazioni legalmente costituite che, ai sensi del proprio statuto, operino, senza fini di lucro, per il superamento dell'handicap e che agiscano su base territoriale, senza essere connesse ad associazioni di carattere nazionale o regionale, avendo come soci persone fisiche, prevalentemente persone con disabilità e familiari. Queste associazioni, si impegnano, insieme alle associazioni/sezioni cittadine o provinciali di associazioni nazionali aderenti alla FISH, con il supporto degli organi della FISH Lazio a promuovere la formazione di federazioni su base provinciale. In questo senso, la Giunta della FISH Lazio assume come obiettivo di primaria importanza del suo mandato, lo sviluppo e il radicamento della FISH Lazio nell'intero territorio regionale e, di conseguenza, la costituzione di FISH provinciali come necessità politica e organizzativa dell'intera Federazione.

Articolo 4. AUTONOMIA

Ciascuna organizzazione federata non è sottoposta/e a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle Deliberazioni assunte dagli Organi della Federazione, le Organizzazioni federate di cui ai punti a e b) comma 3, art.2, conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione della Federazione nelle proprie iniziative.

Articolo 5. ORGANIZZAZIONE DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI

A livello territoriale la FISH promuove e riconosce, nei limiti, con le modalità e forme previste ai commi seguenti, organizzazioni autonome di livello provinciale. Le FISH Provinciali, costituiscono l'articolazione organizzativa al livello territoriale discendente.

Le FISH Provinciali del Lazio hanno autonomia di iniziativa politica, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi e delle finalità degli Statuti, delle Deliberazioni assunte dai Congressi e dalla Giunta della FISH Lazio e della FISH.

Il loro Statuto è sottoposto per l'approvazione alla Giunta della FISH Lazio, che deve metterlo all'ordine del giorno, al massimo entro la 2ª riunione successiva al suo ricevimento. In caso di rigetto, da motivarsi congruamente, il ricorso va presentato al primo Congresso Regionale utile, in cui viene approvata la costituzione o la chiusura della FISH Provinciale.

Lo Statuto delle FISH Provinciali del Lazio disciplina la loro costituzione. Detti Statuti debbono comunque contenere:

- a) la denominazione, nel logo, "FISH Lazio APS (della Provincia o dell'ambito territoriale)";
- b) l'individuazione della carica di Presidente e di quella di Tesoriere;
- c) principi e metodi democratici analoghi a quelli dello Statuto della FISH Lazio;
- d) il divieto di partecipare con il logo alle competizioni elettorali.

Le responsabilità politiche, finanziarie e giuridiche delle FISH provinciali del Lazio non incidono su quella regionale, in particolare la FISH Lazio non risponde delle obbligazioni delle Organizzazioni aderenti neppure nel caso di gestione commissariale delle Federazioni Provinciali del Lazio, di cui al successivo comma. Allo stesso modo le Federazioni provinciali del Lazio non rispondono delle obbligazioni dei propri aderenti.

Qualora una FISH provinciale del Lazio violi lo Statuto, le Deliberazioni del Congresso o della Giunta regionale, o agisca in violazione delle finalità istituzionali, dei principi istitutivi – tra cui in particolare quelli di democraticità e partecipazione – o comunque in modo da arrecare grave pregiudizio al nome ed agli interessi associativi, viene esclusa dalla FISH regionale su proposta della Giunta regionale, deliberata dal Congresso della FISH Lazio.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o PEC all'interessato, che può ricorrere al Comitato di cui all'art. 15 del presente statuto.

In caso di esclusione viene fatto divieto di utilizzare il logo e la denominazione della FISH.

Articolo 6. RAPPRESENTANZA ESTERNA

Il rappresentante legale della FISH Lazio è il Presidente.

La rappresentanza all'interno delle Commissioni, previste dalle Istituzioni ad ogni livello in materia di disabilità, è della FISH Lazio che la demanda a propri rappresentanti.

E' altresì facoltà della Giunta Regionale conferire con formale atto deliberativo che ne fissi limiti e modalità, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, a membri della stessa Giunta Regionale, a componenti del Congresso Regionale, nonché a propri preposti o incaricati.

Articolo 7. ORGANI

Sono organi della FISH Lazio:

1. il Congresso regionale;
2. il Presidente regionale;
3. la Giunta Regionale;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Comitato dei Garanti;
6. il Revisore Unico, nei casi previsti dalla legge;
7. l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

Negli organi collegiali elettivi va garantita la parità di genere.

Articolo 8. IL CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso è costituito dalle organizzazioni aderenti alla FISH Lazio, è il massimo organo deliberativo della Federazione e ad esso competono tutte le decisioni relative alla vita ed al funzionamento della Federazione.

Al Congresso hanno diritto di voto i legali rappresentanti degli enti aderenti o loro designati. I designati delle Federazioni provinciali sono eletti nei rispettivi Congressi o incaricati dagli organi direttivi provinciali.

Al Congresso in sessione ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulla relazione di attività del Presidente;
- b) la costituzione ed eventuale chiusura delle FISH Provinciali;
- c) deliberare su ogni eventuale argomento posto all'ordine del giorno dalla Giunta regionale, sia di propria iniziativa, sia su segnalazioni delle organizzazioni aderenti.
- d) approvare il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione di missione, predisposto dalla Giunta Regionale ed acquisito il parere dell'organo di controllo, se previsto;
- e) nominare e revocare, quando previsto, l'organo di controllo;
- f) deliberare, su proposta della Giunta Regionale, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
- g) approvare il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta Regionale acquisito il parere del Revisore Unico, se previsto;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare sul numero dei componenti della Giunta Regionale;
- l) eleggere e revocare i membri della Giunta Regionale;

- m) eleggere e revocare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- o) nominare e revocare, se previsto, il Revisore Unico;
- p) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- q) deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;
- r) deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare eventuali regolamenti per il suo funzionamento;
- s) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamato a decidere.
- t) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Al Congresso in sessione straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e l'estinzione dell'Associazione la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il Congresso si riunisce su convocazione scritta del Presidente, indicante ordine del giorno e data, ora e luogo della riunione. La convocazione è fatta recapitare per posta ordinaria, o e-mail con convalida di ricezione della convocazione, PEC, fax, a mano, almeno dieci giorni prima della riunione;

Il Congresso in sessione ordinaria è convocato almeno una volta l'anno dal presidente regionale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, se obbligatorio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di trasformazione.

Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria ogni qualvolta ne facciamo richiesta almeno 1/10 degli enti aderenti in regola con la quota associativa o su iniziativa della Giunta Regionale o del Presidente dell'Associazione, non oltre i quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le riunioni del Congresso in sessione ordinaria sono valide, in prima convocazione, con la presenza, attraverso i loro rappresentanti legali o loro designati, di almeno la metà più uno complessivo degli enti associati ed, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni assunte in sessione ordinaria sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le riunioni del Congresso in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide, in prima convocazione, se vi partecipano, attraverso i propri rappresentanti legali o loro designati, almeno il due terzi complessivo degli enti associati ed, in seconda convocazione almeno la metà più uno complessivo degli enti associati.

Le deliberazioni assunte in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti o designati presenti aventi diritto.

Per deliberare nel Congresso in sessione straordinaria lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e l'estinzione dell'Associazione occorre la partecipazione e il voto favorevole, attraverso i propri rappresentanti o loro designati, di almeno i tre quarti degli enti associati.

In caso di elezione di persone, si procede con voto segreto. Con unanime decisione, il Congresso può procedere ad eleggere i componenti degli organi associativi per acclamazione.

Nei Congressi, ordinari e straordinari, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni componente il Congresso può esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe, né voti plurimi. Compongono il Congresso con diritto di voto:

- a) i legali rappresentanti, delle Organizzazioni federate di cui all'art. 3;
- b) tre membri designati per ciascuna delle Organizzazioni federate di cui all'art. 3;

Il Congresso può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi congressuali oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le associazioni federate hanno pari opportunità su tutte le questioni inerenti l'Ente, lo Statuto e le attività della FISH Lazio.

Articolo 9. VOTO

In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo e non sono ammesse deleghe.

Qualora una persona sia legale rappresentante di più organizzazioni socie essa ha comunque diritto ad un solo voto e deve optare per l'organizzazione che vuole rappresentare.

Qualora un Presidente della FISH provinciale o un membro della Giunta provinciale, siano anche rappresentanti legali di una organizzazione federata, avranno comunque diritto ad un voto a meno di delega espressa secondo quanto disposto nell'articolo relativo.

Ha diritto di voto solamente il socio che – all'apertura del Congresso - sia in regola con il versamento della quota annuale del triennio precedente.

Qualora gli eletti alle cariche sociali nel Congresso risultino di numero superiore a quello statutario con gli ultimi eletti a parità di voto, il Congresso procede ad una immediata elezione tra gli ultimi eletti a parità di voto.

Qualora, in caso di dimissioni di membri della Giunta Regionale, i primi dei non eletti risultino votati a parità di voti, si preferirà tra di essi quello appartenente all'organizzazione che sia aderente da più tempo.

In sede di Congresso elettivo delle cariche sociali possono essere indicate un numero di preferenze pari alla metà più uno dei componenti degli organi. Tali preferenze dovranno esprimere per la metà candidati di sesso maschile e di sesso femminile. In caso di numero dispari delle preferenze si potrà esprimere la metà meno uno di sesso maschile o di sesso femminile.

Articolo 10. LA GIUNTA REGIONALE

La Giunta regionale è l'organo che attua gli indirizzi generali sanciti dal Congresso ed è composto dai membri eletti dal Congresso Ordinario della FISH Lazio e dai Presidenti delle FISH Provinciali che ne fanno parte di diritto. Il numero degli eletti non può essere inferiore al numero dei Presidenti delle FISH Provinciali. Il numero dei componenti la Giunta regionale è stabilito dal Congresso elettivo: è dispari e non può essere inferiore a sette.

La Giunta regionale:

- a) elegge al suo interno il Presidente, due vicepresidenti di cui uno vicario, un Tesoriere ed un Segretario, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza; qualora venisse eletto alla presidenza un Presidente di una delle FISH Provinciali quest'ultimo deve scegliere tra una delle due cariche;
- b) delibera a maggioranza semplice;
- c) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dal Congresso;
- d) approva lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, approva, ove dovuti, il bilancio sociale e redige la valutazione di impatto sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- e) stabilisce la quota annuale da sottoporre all'approvazione del Congresso;
- f) delibera l'espulsione di un Ente dalla FISH Regionale.
- g) delibera sulle richieste di ammissione alla Federazione e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- h) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- i) Stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione scritta del Presidente, indicante ordine del giorno e data, ora e luogo della riunione. La convocazione è fatta recapitare per posta ordinaria, e-mail, fax, a mano, almeno sette giorni prima della riunione; per motivi urgenti la Giunta regionale può essere convocata almeno ventiquattro ore prima. Tutte le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo richiesta motivata da parte di un componente, approvata dalla maggioranza dei partecipanti.

Possono essere invitati alle riunioni di Giunta, qualora nominato, il Revisore Unico, ove vi siano da trattare specifiche materie di loro competenza o ne facciano espressa e motivata richiesta al Presidente, nonché esperti, operatori e tecnici che la Giunta Regionale reputa utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con ciò intendendo coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi statutari e delle attività con particolare riferimento ai collaboratori delle organizzazioni aderenti.

La Giunta si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11. IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente della FISH Lazio ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni di Giunta regionale. Il Presidente, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, provvede all'attuazione delle Deliberazioni assunte dal Congresso Regionale e dagli Organi Nazionali e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente vicario. La firma del Vicepresidente vicario attesta l'impedimento del Presidente.

Articolo 12. TESORIERE

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza curando l'attività finanziaria della FISH Lazio.

E' custode del patrimonio della Federazione; esige le quote sociali, i contributi, le oblazioni, le rendite; esegue i pagamenti; presenta alla Giunta regionale i bilanci preventivo e consuntivo, documentati in forma chiara ed analitica. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Federazione e alla conservazione della relativa documentazione, con specifica indicazione dei soggetti eroganti.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni della Giunta regionale.

Articolo 13. SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Congresso e della Giunta regionale.

Articolo 14. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti é costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Articolo 15. IL COMITATO DEI GARANTI

Le controversie che potranno sorgere tra la FISH Lazio e le Organizzazioni socie, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente Statuto, saranno decise da un collegio di tre membri e due supplenti eletti dal Congresso.

Il Comitato dei Garanti si compone di tre persone fisiche che abbiano rivestito cariche sociali in precedenti esercizi, in possesso di requisiti di specchiata onorabilità e di riconosciuto prestigio all'interno del corpo associativo. Nel caso in cui il candidato alla carica di Garante rivesta altre cariche sociali, al momento dell'elezione è tenuto ad optare per l'una o per l'altra carica, essendo la posizione di Garante incompatibile con ogni altra carica associativa Regionale o territoriale.

Il Comitato:

- a) nomina al proprio interno un Presidente;
- b) svolge funzioni di composizione in via amichevole nelle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra enti aderenti ed organi associativi, o ancora tra enti aderenti, su materie comunque afferenti la vita della FISH;
- c) vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge, allo Statuto, ai regolamenti applicativi della Giunta Regionale, al Codice Etico di FISH Nazionale;
- d) è preposto alla predisposizione ed attuazione di eventuali regolamenti per l'accesso alle cariche sociali regionali e per i requisiti e condizioni di mantenimento della carica e alla verifica dei requisiti di accesso alle cariche sociali disponendo in merito alla ammissione o non ammissione delle candidature in applicazione dei regolamenti elettivi di cui sopra;
- e) provvede all'assunzione di provvedimenti sospensivi urgenti rispetto a quanti rivestano cariche sociali che risultino aver subito condanne non definitive, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di manifesto conflitto di interessi con la FISH, ed alla conseguente formulazione di parere all'Organo cui compete l'assunzione dei provvedimenti di decadenza dalla carica con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato;
- f) provvede, nei casi di operato in contrasto con i fini associativi, denigrazione del nome della Federazione, condotta del Socio da cui sia derivato un grave pregiudizio agli interessi istituzionali, alla formulazione di proposta di espulsione dell'Ente aderente alla Giunta, previo ampio contraddittorio e garantendo il diritto di difesa del Socio, formulando parere obbligatorio ma non vincolante;
- g) esprime pareri al Congresso e alla Giunta Regionale su tutte le questioni che gli vengano sottoposte.
- h) decide definitivamente sui casi di rigetto e di ammissione ad ente aderente da parte della Giunta Regionale.

Articolo 16. IL REVISORE LEGALE

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Congresso nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 17. L'ORGANO DI CONTROLLO

Il Congresso regionale può nominare, nei casi previsti dalla legge, un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, c. 2, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, c. 2, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti sono eletti dal Congresso regionale e devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.,

Elegge fra i suoi componenti un presidente, il quale provvede alla convocazione dell'Organo di controllo.

E' regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro ed assolve a tutti gli altri compiti previsti dal Codice Civile.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale della Federazione.

I componenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Se un componente decade dall'incarico, viene sostituito dal Congresso e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

I componenti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Congresso regionale. Partecipano inoltre alle riunioni della Giunta regionale.

Articolo 18. DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro (4) anni a partire dal mandato successivo dalla data di approvazione dello Statuto. I titolari possono essere rieletti.

Le sostituzioni e le deroghe effettuate in corso di quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Articolo 19. GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche in seno alla Federazione sono gratuite e non possono dare luogo ad emolumenti di sorta, salvo rimborso di eventuali spese documentate e sostenute specificamente per conto della Federazione stessa, ed autorizzate dal Presidente e dal Tesoriere.

Articolo 20. ORGANI COLLEGIALI – DIMISSIONI, DECADENZA

In caso di dimissione o decadenza da una carica in seno agli organi Collegiali, subentra al posto del titolare il primo dei non eletti. Qualora non risultino candidati non eletti, il primo Congresso elegge i nuovi componenti al fine di integrare i dimessi o decaduti.

Articolo 21. BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura della Giunta regionale i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Congresso che deciderà a maggioranza dei presenti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare, tra l'altro; i beni, i contributi e i lasciti ricevuti in maniera analitica. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Entro il 20 aprile di ciascun anno la Giunta approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre al Congresso entro 30 aprile per la definitiva approvazione.

Articolo 22. QUOTA SOCIALE

La quota sociale a carico dei soci è fissata annualmente dal Congresso. In mancanza di decisione congressuale si fa riferimento alla quota dell'anno precedente.

Il versamento della quota sociale deve avvenire entro la fine dell'anno in cui viene stabilita e, comunque, non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, salvo cause di forza maggiore.

La quota è annuale, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, possono partecipare alle riunioni del Congresso e prendere parte alle attività della FISH Lazio, ma non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali.

Articolo 23. RISORSE ECONOMICHE

La FISH Lazio trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative delle organizzazioni socie;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
- d) erogazioni liberali;

- e) contributi da sponsorizzazioni e manifestazioni;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivati da convenzioni;
- h) da qualsiasi altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti con delibera della Giunta FISH Lazio.

Articolo 24. IL PATRIMONIO

Il patrimonio della FISH Lazio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione, dalle quote di iscrizione, da contributi, donazioni elargizioni, sovvenzioni e lasciti fatti direttamente alla Federazione da Enti pubblici, privati, singoli. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 25. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della FISH Regionale è deliberato dal Congresso in sessione straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. In tal caso, il Congresso deve nominare i liquidatori e deliberare la destinazione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento, cessazione, estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni date dal Congresso e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In caso di scioglimento nessun socio ha diritto al rimborso delle quote versate né alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 26. MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche statutarie devono essere approvate dal Congresso straordinario la cui validità è fissata ai due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione ed alla metà più uno in seconda convocazione.

Le decisioni sono assunte se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti/delegati presenti aventi diritto.

Le modifiche approvate con le modalità sopra stabilite vincolano tutte le organizzazioni socie.

Articolo 27. NORME TRANSITORIE

Nelle province in cui non sia costituita la FISH, le Organizzazioni provinciali o territoriali aderiscono alla FISH Provinciale più vicina territorialmente, in attesa della costituzione della FISH provinciale. Alla costituzione della FISH provinciale competente, esse saranno ad essa trasferite con delibera del Giunta della FISH Lazio.

Articolo 28. ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E ALTRE NORME TRANSITORIE.

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.

In ogni caso continua a seguirsi, prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i riferimenti alla "rete associativa di FISH Nazionale" vanno considerati rispetto all'attuale "unitaria struttura associativa" ed i riferimenti all'"Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono da intendersi all'"organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Articolo 29. NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.